



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 13/02/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 18/12/2009 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 01/07/2011, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- il rimborso complessivo di € 3.380,58, al netto di € 611,47 già rimborsati, di cui € 1.370,65 per commissioni bancarie, € 1.224,00 per commissioni accessorie, € 1.142,40 per "polizza" ed € 225,00 per spese fisse;
- l'importo di € 320,00 per "spese di lite";
- gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver rimborsato in sede di conteggio estintivo l'importo di € 611,47 a titolo di ratei non maturati;
- di aver offerto, in sede di riscontro al reclamo, la somma complessiva, di € 1.317,26;
- la non ripetibilità delle "spese di istruttoria" atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto;
- con riferimento alle commissioni bancarie, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama la sentenza n. 2034/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere); rinnova la propria disponibilità a riconoscere alla ricorrente la



somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;

- in ordine alla richiesta di restituzione della quota parte non goduta degli oneri assicurativi, di aver provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso del premio vita non goduto alla compagnia assicurativa, e di aver, comunque, offerto il rimborso della quota parte del premio già con l'offerta proposta in sede di riscontro al reclamo;
- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla conclusione del finanziamento (allega conferimento incarico e richiama precedenti ABF e di giurisprudenza di merito); precisa che, trattandosi di richiesta di ripetizione di un indebito oggettivo, essa dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione;
- l'infondatezza della richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, *"tenuto conto che la materia trattata non appare particolarmente complessa e considerato l'innegabile carattere ormai seriale delle controversie sul tema"*.

Tanto premesso, l'intermediario chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello offerto in sede di reclamo e di limitare il rimborso del premio assicurativo non goduto a quanto la Compagnia ha calcolato secondo criteri attuariali, in base alle condizioni di assicurazione sottoposte *ex ante* al cliente; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni, in sede di estinzione anticipata.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la*



quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nel caso di specie, il Collegio accerta la natura *recurring*, della commissione bancaria, in quanto remunerativa anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto, e degli oneri assicurativi, in quanto riferibili all'intero svolgimento del rapporto contrattuale. Il rimborso dovrà avvenire secondo il criterio *pro rata temporis*, anche per gli oneri assicurativi, non essendo applicabile quanto previsto dalle CGA, poiché il fascicolo informativo versato in atti dall'intermediario reca una data successiva a quella di sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Hanno, per contro, natura *up front* le commissioni di istruttoria, poiché remunerative esclusivamente di attività precontrattuali, nonché quelle a favore del mediatore, sebbene il contratto rechi un riferimento anche dall'attività di gestione del prestito, dovendosi ritenere decisiva la produzione del

conferimento d'incarico di mediazione creditizia, sottoscritto dal ricorrente, con specifica indicazione delle attività remunerate, tutte preliminari e propedeutiche alla conclusione del contratto (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 4529/18).

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		18
rate residue		102
TAN ▶		4,00%
		% restituzioni
		- in proporzione lineare 85,00%
		- in proporzione alla quota 73,73%

n/€	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	critero contrattuale	
○	Commissione bancaria (recurring)	€ 1.612,53	€ 1.370,65	€ 1.188,85	€ 611,47	€ 759,18
○	Spese di istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 255,00	€ 221,18		€ 221,18
○	Commissioni mediatore (up front)	€ 1.440,00	€ 1.224,00	€ 1.061,65		€ 1.061,65
○	Oneri assicurativi (recurring)	€ 1.344,00	€ 1.142,40	€ 990,88		€ 1.142,40
○						€ 0,00
○						€ 0,00
○						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 3.184,41
interessi legali						si ▼

Non meritevole di accoglimento è la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, in ragione della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.184,41, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS